



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 159/2024/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Acheropita Rosaria MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2024

Visto l'art. 100, comma 2, Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000);

Viste le deliberazioni nn. 16/2022 e 19/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la nota del 22 agosto 2024, acquisita da questa Sezione al prot. n.6845, con la quale il **Comune di Arizzano (VB)** ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24 luglio 2024 relativa all'acquisizione di una quota societaria della società "G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola Scarl" (d'ora in avanti anche G.A.L. Laghi e Monti del VCO Scarl);

Vista l'ordinanza n. 24 dell'8 ottobre 2024, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Relatore, Dott.ssa Maria Di Vita;

PREMESSO IN FATTO

Con comunicazione del 22 agosto 2024, il **Comune di Arizzano (VB)** ha trasmesso a questa Sezione la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24 luglio 2024 con la quale è stato deliberato:

1. di approvare l'acquisizione dall'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone di una quota di partecipazione nella società G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola Scarl. e precisamente una quota dello 0,17% della società avente valore nominale di euro 200,00;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art 4 commi 1 e 2 del D.Lgs.n.175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Arizzano;
3. di dare altresì atto che la spesa di euro 200,00 è stata prevista nel bilancio di previsione 2024-2026, anno 2024 al capitolo 3900 - codice 09.07-3.01.01.02.003;
4. di trasmettere la delibera, alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art.21 bis della Legge 10.10.1990 n.287.

Nella premessa viene evidenziato che il G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola con sede a Domodossola è una società consortile a responsabilità limitata partecipata al 46,6% da Enti Pubblici e al 53,56% da soci privati, avente come oggetto iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e

dell'occupazione, che gestisce fondi dell'Unione Europea e Regionali per lo sviluppo sostenibile dei territori marginali e, in particolare, promuove il piano di sviluppo locale, CSR 2023-2027, estendendo la propria attività a tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola.

Viene altresì dato atto del fatto che il 29.02.2016 l'Unione montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone aveva deliberato di entrare nella compagine societaria del G.a.l Laghi e Monti del VCO Scarl, acquistando una quota, per il valore nominale di euro 200,00, pari allo 0,17% dell'intero capitale sociale, che risulta essere di euro 117.600.

Il Comune di Premeno ha successivamente deliberato (con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 25.06.2019) l'uscita dall'Unione montana a far data dal 01.01.2020.

Con la "DGR 6-7675 del 13.11.2023. Approvazione XIII stralcio della Carta delle forme associative. Comunicazione di esclusione" della Regione Piemonte, l'Unione montana dei Comuni di Arizzano e Vignone è stata cancellata dalla Carta delle forme associative del Piemonte per il venir meno dei requisiti fondamentali e, pertanto, a far data dal 1° gennaio 2024 la suddetta Unione non ha più i requisiti per detenere le quote del G.A.L. Pertanto, con deliberazione n. 8 del 08.05.2024, l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone ha manifestato la volontà di cessione della quota detenuta nel capitale sociale del G.A.L Laghi e Monti del VCO Scarl al Comune di Arizzano.

Il Comune richiama altresì gli artt.4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, sulle finalità perseguibili attraverso l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, e, in particolare, il comma 6 dell'art.4 che riguarda le partecipazioni in "G.A.L" e che recita: *"È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 Maggio 2014"*.

Come si è più sopra riportato, il Comune ha deliberato di trasmettere l'atto di acquisizione della partecipazione alla Corte dei Conti a "fini conoscitivi". In proposito, l'Ente richiama in premessa *"le Deliberazioni della Sez. controllo Veneto n. 13 e 157/2023/Pasp, secondo cui "la partecipazione pubblica al Gal rappresenta un elemento essenziale per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e, per detta partecipazione, possono ravvisarsi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato", e "detta partecipazione, quindi, presenta i caratteri della partecipazione essenziale e come tale ascrivibile alle ipotesi di eccezione di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 5 Tusp in cui si esclude la sottoposizione dell'atto al preventivo parere della Corte dei conti per le ipotesi*

in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Pare opportuno riportare in primo luogo l'articolo 5, comma 1, del D.Lgs n. 175/2016, richiamato dall'Ente, il quale prevede che *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*.

Il successivo comma 3, all'esito delle modifiche introdotte dalla L. n. 118/2022 in vigore dal 27 agosto 2022, prevede testualmente che: *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*.

Il comma 4 consente poi all'amministrazione di superare un pronunciamento della Sezione di controllo che consista in un *"parere in tutto o in parte negativo"*, e quindi di procedere ugualmente alla costituzione o all'acquisizione inizialmente deliberata, purché motivi *"analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere"*, dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

In argomento, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022 risolutiva di questione di massima, hanno chiarito come il pronunciamento previsto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016,

sebbene la pronuncia sia qualificata (al solo comma 4) come *“parere”, “postula l’espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

L’obbligo di motivare l’acquisizione della partecipazione e il successivo controllo della Corte non trovano applicazione, come specifica il comma 1 dell’art. 5, nei casi in cui l’acquisto della partecipazione “avvenga in conformità a espresse previsioni legislative” e il Comune ritiene che l’acquisto della partecipazione in un G.A.L. rientri in tale regime derogatorio.

La delibera comunale richiama, infatti, l’art. 4 comma 6 D.Lgs. n. 175/2016 che fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo.

Gli artt. 32 e 34 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 Tusp disciplinano rispettivamente *“lo sviluppo locale di tipo partecipativo”* e i *“Gruppi di azione locale”*.

L’art. 32 configura i G.A.L. come strumenti dello sviluppo locale partecipativo (SLTP) concentrato su territori subregionali specifici e sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale denominato sviluppo locale L.E.A.D.E.R. (*Liaison entre actions de développement de l’économie rurale*) e dagli altri Fondi SIE interessati (Fondo sociale europeo, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).

L’art. 32 del citato regolamento in particolare prevede che lo sviluppo locale di tipo partecipativo *“è gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto”*.

A sua volta l’art. 34, oltre ad individuare i compiti attribuiti ai Gruppi di Azione Locale (analiticamente elencati al comma 3) stabilisce che: *“I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.[..]”*.

In sostanza, secondo l’interpretazione fatta propria dal Comune, la circostanza che l’art. 4 comma 6 faccia salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo, consentirebbe di ricondurre l’ipotesi di ingresso in un G.A.L. a uno dei casi in cui l’acquisizione di una quota societaria avviene in conformità a espresse previsioni di legge.

Il Comune ha però trascurato di considerare che sul tema si sono di recente pronunciate le Sezioni Riunite cui era stata sottoposta una questione di massima in ragione del contrasto di orientamenti manifestatosi tra alcune Sezioni Regionali (pronuncia n. 43/SSRR/QMIG/2024 del 7 giugno 2024).

All'orientamento delle Sezioni Puglia e della Sezione Veneto, richiamato nella citata delibera del Comune di Arizzano, si era contrapposto l'orientamento di diverse altre Sezioni, compresa la Sezione regionale di controllo per il Piemonte che escludevano l'applicazione della clausola derogatoria di cui al primo periodo dell'art. 5 (v. deliberazioni n. 92 e 93/2023/PASP e la delibera n. 110/2023/PASP, 61/2024/PASP).

Nell'affrontare la questione, le Sezioni riunite hanno in primo luogo precisato che la citata clausola derogatoria ha carattere eccezionale rispetto alla procedura ordinaria e va interpretata in modo non estensivo, trovando applicazione – come già specificato dalle stesse Sezioni riunite (deliberazione n. 30 del 2023) – solo nei casi in cui sussista un intervento diretto del legislatore, “teso a delineare o autorizzare espressamente una specifica operazione societaria”.

In tal caso l'affievolimento dell'onere di motivazione in merito ai presupposti giuridici ed economici per il ricorso allo strumento societario da parte dell'ente pubblico partecipante, si giustifica in quanto tali valutazioni sono state già compiute a monte dal legislatore.

Per contro, il regime derogatorio di cui al citato art. 5, c. 1, TUSP non opera nel caso di interventi legislativi che si limitino ad attribuire alla pubblica amministrazione la facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti territoriali senza disciplinare “concrete operazioni societarie”. In tali casi rimane fermo l'onere di motivazione e il successivo controllo della Corte per i profili che attengono alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, alle valutazioni di opportunità sulla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, alla compatibilità dell'intervento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, oltre che con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Le Sezioni riunite sottolineano come vi siano molteplici disposizioni normative del TUSP in cui viene riconosciuta la facoltà generale per gli enti pubblici di detenere partecipazioni in determinati ambiti settoriali, senza tuttavia spingersi a disciplinare o imporre specifiche operazioni societarie (società deputate alla gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-*bis* d.l. n. 138 del 2011, partecipazioni minoritarie in società bancarie di finanza etica e sostenibile, società impegnate in attività di ricerca per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza).

La fattispecie di cui all'art. 4, c. 6, TUSP di costituzione di G.A.L. in forma societaria, all'esame, ad avviso delle Sezioni Riunite, è ascrivibile a questo modello di intervento legislativo, in quanto né il citato comma 6 dell'art. 4 TUSP, né gli articoli dei regolamenti europei ivi richiamati, appaiono richiedere o autorizzare direttamente il ricorso al modello societario, potendo ad esempio essere prescelti moduli organizzativi di tipo non societario.

Le Sezioni riunite concludono il percorso argomentativo sottolineando come *"deve ritenersi che la facoltà concessa dall'art. 4, c. 6, TUSP e il relativo richiamo ai Regolamenti europei, incidano, estendendolo, sul vincolo di attività che si impone alle pubbliche amministrazioni in materia di costituzione societaria, individuando altre finalità delle partecipazioni pubbliche, oltre a quelle espressamente indicate al comma 2 del medesimo articolo 4, ritenute meritevoli e compatibili con la disciplina del TUSP, già in sede legislativa. Ne deriva che l'onere motivazionale, seppur con modalità meno stringenti sotto questo profilo, continua a gravare sull'ente pubblico interessato all'operazione (ad esempio è stata richiesta la prospettazione della corrispondenza tra competenza territoriale dell'ente socio e l'ambito territoriale di operatività del GAL partecipato, cfr. Sez. reg. contro. Piemonte deliberazione n. 92/2023/PASP), non potendosi ritenere che l'operazione societaria in discorso sia di per sé esentata dagli ulteriori requisiti motivazionali imposti dall'art. 5 TUSP e dal conseguente controllo intestato alla Corte dei conti"*.

Peraltro, a sostegno del proprio orientamento le Sezioni riunite richiamano anche la disposizione transitoria di cui all'art. 26 TUSP la quale, con riferimento alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, esclude l'applicazione dei soli vincoli finalistici e di attività dell'art. 4, ma lascia fermo l'onere di motivazione analitica e i controlli di cui al successivo articolo 5 TUSP.

Alla luce di tale pronuncia, l'atto deliberativo relativo all'acquisizione della partecipazione al G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola deve essere scrutinato al fine di verificare che siano presenti i requisiti posti dall'art. 5 comma 1, secondo i criteri che sono stati delineati dalle Sezioni Riunite (v. deliberazione n. 23 del 28 novembre 2022 e da ultimo deliberazione n. 43 del 7 giugno 2024).

La circostanza che il Comune abbia ritenuto che l'atto che non dovesse essere sottoposto a controllo preventivo non esclude il potere di controllo della Corte, in quanto l'art. 5 Tusp, comma 3 prevede, che *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento"*.

Ciò che attiva il controllo della Corte è dunque l'invio dell'atto deliberativo, a prescindere dal fatto che sia formulata una esplicita richiesta di rilascio di un parere.

Si procede dunque nell'esame dell'atto deliberativo, premettendo che il Comune, avendo ricondotto la fattispecie al regime derogatorio di cui al primo periodo dell'art. 5, ha formulato motivazioni molto stringate per l'acquisizione della partecipazione.

1) Rispetto delle regole di competenza, del contenuto motivazionale e dell'obbligo di consultazione pubblica (artt. 5, comma 2, seconda parte, e 8 Tusp)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 Tusp impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio comunale e pertanto è conforme all'art. 7 Tusp lett. c) e a quanto previsto dall'ordinamento in materia di enti locali (v. D.Lgs. n. 267/2000, art. 42, comma 2, lett. e).

2) Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 Tusp) e finalistici (art. 4 Tusp)

Come anche evidenziato dalle Sezioni Riunite l'obbligo motivazionale quanto al vincolo teleologico deve ritenersi attenuato perché, come si è detto, è lo stesso legislatore che prevede all'art. 4 comma 6 la possibilità delle amministrazioni pubbliche di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

In altri termini, sulla base del disposto dell'art. 4, comma 6 TUSP, considerata la funzione assegnata dalla normativa europea nello "sviluppo locale di tipo partecipato" ai G.A.L. la motivazione in ordine alla inerenza ai fini istituzionali della partecipazione non è richiesta in quanto tale valutazione è già stata condotta dal legislatore.

3) Onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, Tusp)

In merito al parametro della *"sostenibilità finanziaria"* le Sezioni Riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*.

Sotto il primo profilo della sostenibilità finanziaria ci si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto

sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, è stata sottolineata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un'adeguata analisi di fattibilità.

La motivazione dell'atto deliberativo appare carente, in quanto nessuna informazione viene fornita circa le valutazioni condotte in merito alla situazione prospettica (economica, patrimoniale e finanziaria) della società in cui il Comune intende acquisire la partecipazione.

Da una visura tratta dal Registro delle Imprese emerge che il G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola Scarl. al 31.12.2023 ha un patrimonio netto di euro 243.423 e ha chiuso gli ultimi due esercizi in utile (euro 6.416 nel 2023 euro 12.299 nel 2022).

La società nel 2023 si è avvalsa di due dipendenti. I costi complessivi sono costituiti per euro 80.943 da costi per il personale, e per euro 175.560 da costi per servizi.

I proventi societari sono rappresentati dai contributi in conto esercizio (euro 276.690) versati della Regione e dagli Enti soci. L'Unione dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone a cui il Comune di Arizzano subentrerebbe ha versato nel 2023 un contributo di euro 1.656.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, si osserva che dai controlli svolti dalla Corte svolti sugli ultimi rendiconti, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 non sono emersi aspetti di criticità nella situazione finanziaria dell'Ente e che l'operazione comporta per l'Ente un esborso modesto.

Va tuttavia evidenziato che, sebbene la situazione attuale del G.A.L. sembri non presentare particolari criticità e l'acquisto della partecipazione comporti una spesa limitata, nessuna considerazione è stata svolta sui futuri programmi della società né su futuri eventuali impegni di spesa che potrebbero gravare sul Comune.

È dunque opportuno rimarcare l'esigenza che nel prosieguo sia attuato un costante monitoraggio dell'andamento economico-finanziario, anche in considerazione del fatto che la partecipazione in G.A.L. è esclusa ex art 26, comma 6 bis TUSP dai piani di razionalizzazione periodica della società.

4) L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, c. 1 e 3, Tusp)

Anche rispetto a tale profilo la motivazione è piuttosto scarna in quanto il Comune si è limitato a indicare che *"l'acquisizione della quota societaria, con un'acquisizione minima di capitale sociale è funzionale ai seguenti obiettivi: realizzazione di progetti sul territorio,*

ric conducibili a misure di sviluppo, con contributi comunitari; secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria tale partecipazione risulta come necessaria per la realizzazione di specifici interventi sul territorio, realizzabili solo attraverso l'azione dei GAL, non solo a favore del Comune, ma di tutti i residenti che volessero aderire quali privati a tali iniziative".

Nella delibera comunale si sottolinea inoltre che il G.A.L. gestisce fondi dell'Unione Europea e Regionali per lo sviluppo sostenibile dei territori marginali e, in particolare, promuove il piano di sviluppo locale, CSR 2023-2027, estendendo la propria attività a tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il "Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Regione Piemonte", cui l'Ente fa riferimento, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 17-6532 del 20 febbraio 2023, rappresenta a livello regionale lo strumento di attuazione del Piano Strategico Nazionale in materia di politica agricola comune (PAC 2023/2027).

5) Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, Tusp)

Sebbene nessuna valutazione in proposito sia stata espressa si osserva che la partecipazione al G.A.L. è prevista e disciplinata dal diritto dell'Unione europea, come già analiticamente illustrato, e che non emergono, dall'esame degli atti trasmessi alla Sezione, profili di incompatibilità dell'operazione con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.

In conclusione, in ragione dei dati disponibili sull'andamento economico della società, dell'esiguità dell'esborso connesso all'operazione, della situazione del Comune e della valutazione circa la necessità dell'acquisizione della partecipazione al G.A.L. per accedere ai finanziamenti nell'ambito della programmazione europea L.E.A.D.E.R., il Collegio ritiene in continuità con le citate deliberazioni di questa Sezione (cfr. da ultimo deliberazione 61/2024/PASP riguardante l'acquisto della partecipazione nel medesimo G.A.L.) che il mancato assolvimento dell'onere motivazione su taluni punti non rappresenti una ragione ostativa all'acquisizione della partecipazione.

Si richiama, tuttavia, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di assicurare nel prosieguo un più puntuale rispetto degli obblighi previsti dall'art. 5 del TUSP

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, visti i parametri di conformità di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, rispetto all'atto deliberativo

in epigrafe

DELIBERA

per le osservazioni esposte in parte motiva, di non ravvisare elementi ostativi all'acquisto, da parte del Comune di Arizzano (VB), di quote della Società consortile G.A.L. "Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola".

RACCOMANDA

al Comune di Arizzano e al proprio Organo di revisione;

- di attenersi per il futuro, ad una scrupolosa osservanza dell'art. 5, comma 3 e 4, del TUSP, seguendo con una maggiore attenzione gli orientamenti della giurisprudenza contabile;
- un attento e continuo monitoraggio dell'attività svolta dal G.A.L. "Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola" e della situazione economico finanziaria della società.

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Comune di Arizzano (VB);
- a cura dell'Amministrazione richiedente, la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito *internet* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza, dell'art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Così deliberato in Torino, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2024.

Il Relatore
Dott.ssa Maria Di Vita

Il Presidente
Dott.ssa Acheropita Mondera

depositato in Segreteria il **17 ottobre 2024**

Il Funzionario preposto
Margherita Ragonese